



Comune di Imola

Provincia di Bologna
Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola
Tel. 0542-602111-Fax 602289

***REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.***

Approvato con delibera C.C. n. 46 del 18
febbraio 1985 - controllata dal CO.RE.CO.
in data 23 marzo 1985 al Prot. n. 11069

I N D I C E

ART. 1	PAG. 2
ART. 2	PAG. 2
ART. 3	PAG. 3
ART. 4	PAG. 3
ART. 5	PAG. 3
ART. 6	PAG. 4
ART. 7	PAG. 4
ART. 8	PAG. 4
ART. 9	PAG. 4

ART. 1

Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso per manifestazioni pubbliche e private aventi carattere sportivo, sociale, culturale e politico.

ART. 2

La concessione in uso delle predette strutture è demandata alla Giunta Comunale.

ART. 3

Possono richiedere di regola l'uso degli impianti sportivi: Società Sportive, Enti, Associazioni, Organizzazioni Sociali, culturali e politiche.

ART. 4

Le domande di concessione, in bollo, vanno indirizzate al Sindaco del Comune di Imola e presentate, per la registrazione di arrivo, alla Residenza Municipale non meno di 8 giorni prima della manifestazione che si intende promuovere, allegando una marca da bollo, secondo le disposizioni di legge, per l'atto di concessione.

ART. 5

Nella domanda di concessione si dovrà specificare:

- nome e cognome, dati anagrafici e fiscali (nonchè il recapito anche telefonico) del richiedente e indicazione della Società, Ente, Associazione, Organizzazione rappresentata;
- giorno e ora della manifestazione che si intende promuovere;
- la durata presumibile di essa;
- descrizione del tipo di manifestazione che si intende promuovere;
- l'elenco di eventuali attrezzature tecniche o espositive che verranno installate durante la manifestazione;
- se l'accesso alla manifestazione sarà gratuito o a pagamento.

ART. 6

La concessione avverrà previo pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, che dovrà essere effettuato, previo accordo con l'Ufficio Sport, non meno di cinque giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Gli Uffici competenti rilasceranno ricevuta all'interessato che dovrà essere esibita alla persona incaricata dal Comune all'apertura dell'impianto.

Per motivate ragioni di carattere sportivo, sociale o culturale la Giunta Comunale potrà comunque concedere l'uso gratuito degli impianti sportivi.

L'eventuale percentuale sugli incassi dovuta al Comune dovrà essere versata entro 8 giorni dall'effettuazione della manifestazione.

ART. 7

Il firmatario della richiesta di concessione assume personalmente e in solido con la Società, l'Ente, l'Associazione o Organizzazione rappresentata, all'atto della presentazione della domanda, la responsabilità civile e penale relativa a quanto si svolgerà nell'ambito della manifestazione promossa, nonché dell'incolumità del pubblico presente, ed assume inoltre la responsabilità della conservazione della struttura sportiva e dell'arredo in essa esistente.

Saranno pertanto a carico del firmatario della richiesta di concessione tutti i danni, da chiunque causati durante la manifestazione. A tale riguardo l'Ufficio Tecnico Comunale, o chi per esso, provvederà, a manifestazione ultimata e al cospetto del richiedente, a rilevare la presenza di eventuali danni dei quali verrà redatto un apposito verbale. Il costo dei danni sarà interamente addebitato al richiedente medesimo.

ART. 8

Il firmatario della richiesta dovrà premunirsi della prevista licenza per lo svolgimento della manifestazione, osservare tutte le norme stabilite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli ed assolvere tutti gli obblighi di legge previsti per la manifestazione che andrà ad organizzare.

ART. 9

Per improvvise ed improrogabili necessità dell'Amministrazione Comunale, la concessione può essere revocata in ogni momento.

La revoca sarà motivata con comunicazione scritta o telegramma al firmatario della richiesta di concessione o, in mancanza del tempo necessario, sarà comunicata verbalmente da un funzionario comunale incaricato dalla Giunta Comunale e ratificata successivamente da apposita comunicazione scritta in cui saranno espresse le motivazioni improrogabili che hanno motivato la revoca medesima.

In tal caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborso ai richiedenti di qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata (eccetto la quota fissata di concessione in uso, eventualmente già versata) ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni.